



COMUNE DI CAMINO  
Provincia di Alessandria  
Via Roma 37

Ordinanza Sindacale  
Determinazione n. 7  
del 09/09/2017

## OGGETTO: TAGLIO E SGOMBERO PIANTE A CONFINE CON LE STRADE PUBBLICHE

### IL SINDACO

**Constatata** la presenza di molte piante di medio ed alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

**Dato atto** che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui sovente è interessato il territorio Comunale;

**Considerato** che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

**Ritenuto** necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

**Visto** l'articolo 16 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati", che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni";

**Visto** l'art. 29 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. "Piantagioni e siepi", che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";

**Visto** l'art. 31 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. "manutenzione delle ripe";

**Visto** l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

**Visto** l'articolo 2 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 "definizione e classificazione delle strade";

**Atteso** che a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

**Visto** l'art. 892 e successivi del Codice Civile;

**Visto** l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'articolo 8 comma 3 della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., ai sensi del quale, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

**Ritenuto** di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

**Ravvisata** la necessità di provvedere in merito;

### ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere nel tempo perentorio di **60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

- **al taglio delle alberature poste ad una distanza inferiore a mt. 6 dalle strade pubbliche sopra richiamate e comunque non inferiore all'altezza massima delle piante;**
- **alla potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;**
- **alla rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;**
- **ad adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.**

### AVVERTE

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;

2. E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso.

3. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 189,00 a euro 680,00.**

4. L'amministrazione Comunale, scaduti i termini, darà luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli inadempienti.

5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

6. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

7. Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., avvertendo che il responsabile del procedimento è il Geom. Meneghin Diego, in qualità di responsabile dell'Area Tecnica, al quale i destinatari potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso ed al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

8. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 06/08/1990 n. 241, avverso questo provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regione del Piemonte e al Capo dello Stato con ricorso straordinario rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni.

### DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota mediante affissione all'albo pretorio online del Comune, sul sito dell'ente ([www.comune.camino.al.it](http://www.comune.camino.al.it)) e mediante affissione nei luoghi pubblici.

- che la presente venga inviata al Comando della Stazione dei Carabinieri di Pontestura ed alla Prefettura di Alessandria per quanto di competenza.

Camino, li 09/09/2017.

IL SINDACO  
(Geom. Giorgio RONDANO)

COMUNE DI CAMINO  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
dal 13/09/2017 al 12/11/2017

13/09/2017

IL MESSO COMUNALE

